Sicurezza sul lavoro: chiarimenti su DVR, Medico Competente e sorveglianza sanitaria



L’Interpello n. 5/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce come valutare i rischi professionali, gestire le visite mediche e garantire la tutela dei lavoratori anche nelle attività svolte fuori dalle sedi aziendali.

La sicurezza sul lavoro non dipende soltanto dalla mansione assegnata a un lavoratore, ma anche dalle condizioni concrete

nelle quali questa viene svolta.

È uno dei principi fondamentali richiamati dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che nella seduta del **22 ottobre 2026**, con l'Interpello n. 5/2026, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Il documento, elaborato in risposta a un'istanza del Sindacato Lavoratori Comunicazione – CGIL, affronta quattro questioni di particolare interesse per le imprese:

- Le visite del Medico Competente negli ambienti di lavoro, anche esterni alle sedi aziendali.
- I criteri che rendono necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- La gestione delle visite mediche al rientro dopo assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni.
- L'attivazione della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi effettivamente presenti.

Il principio centrale è che la valutazione dei rischi deve rappresentare le reali condizioni di lavoro, indipendentemente dalla denominazione formale delle mansioni o dall'ubicazione delle attività.

1. Visite del Medico Competente: attenzione anche alle sedi esterne

L'articolo 25, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Medico Competente visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, oppure con una diversa periodicità stabilita sulla base della valutazione dei rischi.

L'Interpello chiarisce che questo obbligo non riguarda esclusivamente i locali aziendali.

Occorre considerare anche gli ambienti esterni nei quali i

lavoratori svolgono concretamente le proprie attività, quando risultano rilevanti per la valutazione dei rischi.

È il caso, ad esempio, di personale impegnato presso cantieri, impianti industriali, infrastrutture o sedi di clienti.

Questo non significa che il Medico Competente debba visitare indistintamente ogni luogo esterno nel quale operano i dipendenti.

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione del Medico Competente, deve individuare criteri per selezionare gli ambienti significativi e rappresentativi, considerando l'organizzazione del lavoro e i rischi presenti.

2. Aggiornamento del DVR: quando diventa necessario?

Un altro importante chiarimento riguarda il Documento di Valutazione dei Rischi.

Non tutte le modifiche organizzative comportano automaticamente l'obbligo di aggiornamento del DVR.

Secondo l'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, la valutazione deve essere rielaborata quando intervengono modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza.

La necessità di aggiornamento dipende quindi dagli effetti concreti del cambiamento sui rischi professionali, non dal tempo trascorso dalla precedente valutazione.

Stessa mansione, rischi differenti

Due lavoratori con la medesima qualifica possono essere esposti a rischi diversi.

Pensiamo a due tecnici manutentori: uno opera in uno stabilimento produttivo, l’altro presso impianti esterni con differenti condizioni ambientali, modalità di accesso e attrezzature.

Pur svolgendo formalmente la stessa mansione, le condizioni operative possono comportare esposizioni differenti.

La valutazione dei rischi deve quindi considerare le effettive modalità di svolgimento delle attività, non soltanto la classificazione delle mansioni.

Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, la valutazione deve essere rielaborata immediatamente e il DVR aggiornato entro 30 giorni dalla relativa causale, fermo restando l’immediato aggiornamento delle misure di prevenzione e gli obblighi documentali e informativi verso il RLS.

3. Rientro al lavoro dopo oltre 60 giorni di assenza: quando serve la visita medica?

L’Interpello n. 5/2026 affronta anche la gestione dei lavoratori che rientrano dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

La Commissione conferma che la disciplina prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), riguarda esclusivamente i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Per questi lavoratori, la visita medica precedente alla ripresa dell’attività viene effettuata **quando il Medico Competente la ritiene necessaria** per verificare l’idoneità alla mansione specifica.

Qualora il Medico Competente non ritenga necessaria la visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.

Il superamento dei 60 giorni non comporta, quindi, un obbligo generalizzato di visita medica per tutti i dipendenti.

Per le aziende è fondamentale gestire correttamente queste situazioni, assicurando il necessario coordinamento tra Datore di Lavoro, funzione HR e Medico Competente.

4. Sorveglianza sanitaria: contano i rischi effettivi

L’ultimo punto riguarda l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Una mansione che inizialmente non risulta soggetta a specifici controlli sanitari può comportare, nelle concrete condizioni di svolgimento, esposizioni professionali che devono essere considerate.

È una situazione particolarmente rilevante per i lavoratori che operano prevalentemente all’esterno, utilizzano attrezzature o mezzi aziendali oppure svolgono attività in contesti differenti.

La Commissione chiarisce che, quando le mansioni effettivamente svolte comportano esposizioni a rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, il Datore di Lavoro deve attivarla in coerenza con la valutazione dei rischi.

Il DVR e i protocolli sanitari devono quindi rispecchiare le reali condizioni operative dei lavoratori.

Cosa dovrebbero verificare oggi le aziende?

Alla luce dei chiarimenti ministeriali, può essere utile effettuare una verifica del proprio sistema di prevenzione,

concentrandosi su cinque aspetti:

1. **Attività effettivamente svolte:** analizzare le modalità di lavoro, comprese quelle svolte presso clienti, cantieri e sedi esterne.
2. **Adeguatezza del DVR:** verificare che siano considerati i rischi associati ai diversi ambienti e contesti operativi.
3. **Visite degli ambienti di lavoro:** pianificare con il Medico Competente sopralluoghi coerenti con i rischi e le caratteristiche dell'organizzazione.
4. **Protocolli sanitari:** controllare che la sorveglianza sanitaria sia adeguata alle effettive esposizioni professionali.
5. **Gestione delle assenze prolungate:** definire procedure di coordinamento con il Medico Competente per i rientri dopo assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni.

L'obiettivo non è introdurre adempimenti superflui, ma assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con i rischi reali.

Come People Safety supporta le aziende

L'Interpello n. 5/2026 non introduce nuovi obblighi, ma offre importanti indicazioni per applicare correttamente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per le aziende rappresenta un'occasione per verificare l'adeguatezza della propria organizzazione e prevenire eventuali criticità.

People S.p.A. affianca le imprese attraverso servizi specialistici di:

- Analisi e valutazione dei rischi professionali.
- Predisposizione e aggiornamento del DVR.

- Supporto nella gestione degli adempimenti di sicurezza.
- Consulenza in materia di sorveglianza sanitaria e medicina del lavoro.
- Coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.

L'approccio People parte dalle caratteristiche concrete di ogni organizzazione, con l'obiettivo di individuare soluzioni efficaci, sostenibili e coerenti con gli obblighi normativi.

La tua azienda ha verificato l'adeguatezza del proprio DVR?

Le condizioni di lavoro cambiano nel tempo. Per questo è importante che anche la valutazione dei rischi sia costantemente coerente con l'organizzazione e le attività realmente svolte.

Contatta gli specialisti People Safety per un confronto e per valutare l'opportunità di effettuare una verifica degli adempimenti della tua azienda.

Contatta People (dipartimento Safety)
Fonte normativa: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 5/2026, seduta del 22 ottobre 2026.

Consulta l'Interpello ufficiale